

FAQ

1. **Domanda:** se durante il controllo delle varie anagrafiche, dovessimo riscontrare che alcuni dati vanno aggiornati, in particolare quelle relativi ai VAT number, dobbiamo comunicare le eventuali variazioni direttamente a voi via email?

Risposta: Sì, entro il **30/04/2026** comunicando anche l'eventuale numero EORI dell'azienda se disponibile

2. **Domanda:** avendo Regione Lombardia provveduto a registrare automaticamente in DIWASS tutti gli operatori, non è necessario che l'azienda si registri nuovamente nel sistema?

Risposta: Regione Lombardia registrerà in DIWASS tutti gli operatori con sede legale in Italia già registrati in SITT/SISPED che abbiano effettuato o ricevuto una spedizione notificata in partenza o arrivo in regione Lombardia negli ultimi 3 anni (dal 10.05.2023) in base alle regole di ripartizione delle competenze sulla registrazione degli operatori che verranno definite dal MASE (art. 7, par.8 del Reg.UE2025/1290). Nell'ipotesi che la competenza di registrazione sia legata alla sede legale, come sembra ad oggi probabile, Regione Lombardia registrerà esclusivamente gli operatori con sede legale in Lombardia. Gli operatori che intendano fare anche spedizioni in Lista Verde o spedizioni in partenza da altre regioni dovranno registrare l'utente master (il Legale Rappresentante dell'operatore) tramite DIWASS GUI (vedi cap.3 Instruction manual - Operators - for operators and CAs). La Commissione UE ha indicato che la registrazione degli operatori in DIWASS GUI sarà possibile a partire da aprile. Seguiranno ulteriori dettagli, quando disponibili.

3. **Domanda:** ammesso che noi non dobbiamo procedere a registrarci, come funziona la registrazione dei singoli utenti dell'azienda nel DIWASS, sono stati inseriti automaticamente quelli già abilitati nel SITT da Regione Lombardia?

Risposta: Gli utenti già registrati SITT continueranno ad operare come prima. Solo in caso l'operatore voglia effettuare spedizioni in Lista Verde o in partenza da altre regioni, occorre registrare gli utenti in DIWASS GUI (vedi cap.3 Instruction manual - Operators - for operators and CAs)

4. **Domanda:** Nel caso dobbiamo procedere anche noi a registrare **l'azienda** e i relativi utenti nel DIWASS, entro quando dev'essere effettuata e convalidata dal sistema questa operazione?

Risposta: Premesse le risposte ai punti precedenti, la registrazione dell'utente master in DIWASS GUI può essere effettuata in qualsiasi momento (da aprile in poi) e verrà validata da Regione Lombardia nei termini previsti dall'art.7 del Reg.UE2025/1290 (5 gg lavorativi + 3 gg lavorativi in caso sia necessarie informazioni aggiuntive).

5. **Domanda:** Quando l'azienda sarà convalidata come notificatore nel sistema DIWASS, la convalida corrisponde solo per quello che riguarda Regione Lombardia, oppure in automatico sarà estesa anche a tutte le altre autorità italiane?

Risposta: La registrazione dell'operatore in DIWASS è valida per l'intero sistema, ma l'operatore che intenda fare spedizioni in Lista Verde o spedizioni in partenza da

altre regioni dovrà registrare l'utente master tramite DIWASS GUI (vedi cap.3 Instruction manual - Operators - for operators and CAs).

6. **Domanda:** Tutti gli operatori dell'azienda potrebbero essere utenti master?
Risposta: Premesse le risposte alle domande precedenti, l'operatore master registrato per primo in DIWASS GUI può creare altri utenti master.
7. **Domanda:** Tutti i vettori e impianti di destino già inseriti nel SITT dall'azienda, vengono trasmessi automaticamente al sistema DIWASS?
Risposta: NO, premesse le risposte ai punti precedenti, verranno registrati in DIWASS solo gli operatori con sede legale in Italia o, in base alla regole di ripartizione delle competenze definite dal MASE, con sede legale in Lombardia
8. **Domanda:** L'account Eu è lo stesso (cioè utente e password) che abbiamo già o, ci verranno forniti nuovi dati?
Risposta: L'EU Login resta valido
9. **Domanda:** Un'eventuale rettifica delle anagrafiche in SITT quali informazioni nello specifico deve riguardare? Entro quando deve essere effettuata?
Risposta: Tutte quelle fornite con la scheda anagrafica SITT, entro il 30/04/2026 comunicando anche l'eventuale numero EORI dell'azienda se disponibile
10. **Domanda:** Le credenziali di accesso al SITT attualmente in uso saranno mantenute anche una volta che il SITT verrà agganciato al DIWASS?
Risposta: SI
11. **Domanda:** Ci sarà una proroga dell'avvio del nuovo regolamento?
Risposta: Non si conoscono ipotesi in tal senso
12. **Domanda:** Come riceveremo i documenti di movimento? Ancora tramite mail? Dovranno venire ancora stampati ed accompagnare il carico oppure no?
Risposta: No, per le notifiche autorizzate ai sensi del nuovo Reg. UE 2024/1157, i documenti di movimento saranno disponibili per la compilazione direttamente in SITT e non sarà necessario stamparli. Per quanto previsto dall'art. 16 del citato regolamento, il notificatore provvede affinché, oltre a rendere disponibile il documento di movimento in SITT, il documento di notifica contenente le autorizzazioni e le condizioni imposte dalle autorità competenti interessate sia messo a disposizione per via elettronica, anche durante il trasporto dei rifiuti, delle autorità competenti interessate e delle autorità coinvolte nelle ispezioni. Qualora i suddetti documenti non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all'articolo 27. Per le esportazioni al di fuori dell'Unione o per le spedizioni all'interno dell'Unione con transito in Paesi extra UE ai sensi degli articoli 34,35,38 e 51 le informazioni da fornire all'autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all'Unione sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al DIWASS.

13. Domanda: Le comunicazioni agli enti dovranno venire fatte tramite SITT e niente più PEC e-mail agli enti esteri?

Risposta: All'interno dell'Unione, tutte le informazioni e documenti elencati nell'art. 27 del Reg.UE2024/1157 saranno scambiate tramite SITT, solo in relazione alle notifiche autorizzate ai sensi del citato regolamento. Per l'esportazione al di fuori dell'Unione o per le spedizioni all'interno dell'Unione con transito in Paesi extra UE sono da applicare le disposizioni degli articoli 34,35,38 e 51 del citato regolamento.

14. Domanda: Come riceveremo le richieste integrazioni degli enti esteri? E in quale modalità dovremo rispondere? Tramite SITT o Diwass?

Risposta: Tramite SITT

15. Domanda: Il SITT, qualora passasse tutto attraverso di lui, supporterà l'invio di allegati pesanti alle autorità estere? (Ad es. Autorizzazioni al trasporto o assicurazioni o documenti sul rifiuto etc).

Risposta: Il limite sarà adeguato a quello previsto da DIWASS, ossia 32 Mb per ciascun allegato in formato pdf/ Pades

16. Domanda: Si potranno spostare i viaggi nel SITT anche secondo le modalità di comunicazione degli enti esteri? O varrà solo la modalità dell'autorità di partenza?

Risposta: Dovranno essere rispettate le indicazioni di tutte le Autorità

17. Domanda: È possibile inserire operatori non coinvolti sui documenti di notifica ma facenti parte della filiera? Quali spedizionieri esteri o contatti con il destino?

Risposta: Unicamente operatori e relativi ruoli come definiti dal Reg.UE2024/1157 e 2025/2019

18. Domanda: Come funziona la parte del vettore estero che deve convalidare il carico nel SITT? Può farlo lo spedizioniere e se sì tramite quale piattaforma? O lo deve fare direttamente la ditta di trasporto che effettuerà il viaggio?

Risposta: I vettori si registrano in DIWASS, accedono e compilano il documento di movimento tramite DIWASS GUI

19. Domanda: Prevedete di predisporre dei facsimili da utilizzare per la predisposizione delle notifiche?

Risposta: Sì, tempi e modi da definire nelle prossime settimane/mesi

20. Domanda: È previsto un controllo preliminare dei documenti di notifica da parte di Regione Lombardia considerando che il nuovo regolamento prevede la trasmissione da parte del notificatore a tutte le autorità coinvolte?

Risposta: Sì, tramite SITT con le medesime modalità già in essere

21. Domanda: È prevista la pubblicazione da parte della Commissione di un Manuale Operativo che spiega le varie funzioni del DIWASS per ciascun operatore economico (non solo la parte legata alla registrazione)?

Risposta: Sì secondo le informazioni fornite dalla Commissione. Non sono note le tempistiche

22. Domanda: Regione Lombardia prevede l'emissione di un Manuale Operativo legato al SITT e della nuova modalità di gestione delle notifiche?

Risposta: Sì

23. Domanda: All. Il parte 1 reg. 2024/1157 punto 1 = In caso di rinnovo della notifica (identica a quella precedente) il nr. di serie e' quello indicato nella precedente. Ciò vale, volontariamente, dal 9.03.2026 (visto che la Regione Lombardia consiglia di predisporre da tale data il dossier di notifica con le modalità del nuovo regolamento onde evitare il rischio della sua caducazione in caso di avviso di ricevimento autorità destino successivo al 21.05.2026) ovvero il rinnovo successivo a tale data si formula con il nr. di notifica della precedente oppure tale disposizione si applica successivamente all'entrata in vigore del reg. 2024/1157 (21.05.2026)?

Risposta: Solo successivamente alla data di applicazione del Reg. 2024/1157 in relazione a notifiche precedentemente autorizzate ai sensi del citato regolamento.

24. Domanda: All. Il parte 1 punto 26 e parte III punto 14 reg. UE 2024/1157 = Si richiede un chiarimento in merito alle modalità attestazione insussistenza condanne notificatore per reati ambientali del notificatore in quanto nel punto 26 parte I) è prescritta una dichiarazione (quindi in forma atto notorio), mentre e nel punto 14 parte III un documento che ne certifichi l'insussistenza (quindi desumo casellario giudiziale).

Risposta: Per Regione Lombardia al momento, solo dichiarazione. Verrà fornito un fac-simile.

25. Domanda: *"Documento che certifichi che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica."* (Allegato II parte 3, Reg. 1157/2024). Per questo documento richiesto rientrante nel Dossier di Notifica, sarà sufficiente una autodichiarazione? Verranno fornite maggiori indicazioni in merito?

Risposta: Per Regione Lombardia al momento, solo dichiarazione. Verrà fornito un fac-simile.

26. Domanda: Registrazione in automatico operatori sul DIWASS da parte della Regione Lombardia = Come avviene la comunicazione di login e password per gli operatori che sono stati registrati in automatico dalla Regione Lombardia, al fine di consentire agli stessi l'accesso al DIWASS per gli step successivi?

Risposta: Per le notifiche in partenza/arrivo da/in Lombardia, con le stesse modalità attuali

27. Domanda: Sincronizzazione con i sistemi nazionali: In Italia, come si sta gestendo l'interoperabilità tecnica tra il futuro sistema centralizzato UE e il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)? Rischiamo un doppio inserimento dati o è prevista una migrazione automatica dei documenti di notifica e dei documenti di movimento?

Risposta: Non sappiamo, chiedere al MASE

28. Domanda: Gestione dei "Downtime": In caso di malfunzionamento tecnico dell'hub centrale o del sistema elettronico di una delle autorità coinvolte (spedizione o

destinazione), quali sono le procedure di emergenza previste dal Reg. 2025/1290 per evitare il blocco operativo dei carichi alla frontiera?

Risposta: In corso di valutazione da parte della Commissione UE

- 29. Domanda:** Calcolo della Garanzia Finanziaria: Il Regolamento 2024/1157 introduce nuove riflessioni sulle garanzie finanziarie. Sono previsti criteri armonizzati a livello UE per il calcolo delle fidejussioni, o rimarrà l'attuale discrezionalità delle singole Autorità Competenti nazionali (es. calcoli basati su parametri regionali diversi), creando potenziali distorsioni della concorrenza tra operatori di diversi Stati Membri?

Risposta: Salve diverse indicazioni del MASE o della Commissione in esito alle valutazioni di cui all'art 7(8) del Reg.UE 2024/1157, si continuerà ad applicare il DM 370/98

- 30. Domanda:** Silenzio-Assenso e Termini Procedurali: Nonostante il nuovo testo miri a velocizzare le procedure, il problema di ritardi nelle risposte delle autorità di transito è un aspetto critico. Quali strumenti introduce il nuovo regolamento per garantire che i termini di 30 giorni per il rilascio del consenso non vengano disattesi?

Risposta: Sembra che il DIWASS informerà operatori e Autorità in merito alle tempistiche residue in relazione alle diverse fasi della procedura di notifica

- 31. Domanda:** Standard armonizzati per la "Cessazione della qualifica di rifiuto" (End of Waste): In che misura l'attuazione del nuovo WSR favorirà l'armonizzazione dei criteri End-of-Waste a livello europeo per facilitare le spedizioni di materiali che cessano di essere rifiuti, evitando che un materiale sia considerato "materia" nel Paese di spedizione e "rifiuto" nel Paese di destinazione (con conseguenti rischi di traffico illecito)?

Risposta: Dalla lettura dell'art. 29 del Reg. UE 2024/1157 sembra che eventuali indicazioni della Commissione saranno relative alle sostanze od oggetti specifici per i quali la distinzione tra beni usati e rifiuti è di particolare importanza per l'esportazione di rifiuti dall'Unione e ai criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV del Reg. UE 2024/1157; ad oggi, non ci sono comunque indicazioni vigenti.

- 32. Domanda:** è previsto un obbligo di conservazione di 5 anni, ma i sistemi digitali potrebbero conservare i dati personali fino a 10 anni in certi casi di notifica. Questa estensione come impatta la privacy policy delle aziende.

Risposta: La conservazione dei dati personali in SITT sarà adeguata alle regole di conservazione previste dall'art. 20 del Reg. UE 2024/1157 e del capo 3 del Reg. UE 2025/1290

- 33. Domanda:** Con riferimento all'obbligo di fornire al soggetto che organizza la spedizione copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino, l'autorizzazione stessa dovrà essere fornita in lingua adeguata, al riguardo sarà necessario procedere con delle traduzioni asseverate? Quale lingua è considerata adeguata?

Risposta: A nostro parere l'impianto fornisce al SOS copia dell'autorizzazione nella lingua in cui è stata redatta. Spetta al SOS procedere ad eventuali traduzioni al fine dell'adeguata quanto diligente comprensione e verifica della stessa. Discorso a parte se tale documento viene richiesto ad es. nell'ambito di un controllo amministrativo o fisico. In tal caso si applica l'art. 28. Le lingue accettate sono stabilite da ciascuna

Autorità. Regione Lombardia accetta documenti redatti in originale in italiano o in inglese avente valore legale. Nel caso i documenti o informazioni siano redatte in altre lingue, è richiesta la presentazione di una traduzione in italiano, che in alcuni casi può essere richiesta anche come traduzione asseverata presso tribunale o notaio italiano.

34. Domanda: Quali informazioni sono ad oggi disponibili in merito all'audit previsto dall'articolo 46?

Risposta: Per quanto di conoscenza di Regione Lombardia, solo quelle indicate nel Reg. UE 1157/2024

35. Domanda: All. II par. 22 reg. 2024/1157 = Per i rifiuti destinati a smaltimento (D1 - D10) la Reg. Lombardia ha disposto delle specifiche riguardo l'applicazione dell'art. 11 par. 1 reg. 2024/1157 (?) circa l'obbligo del notificatore di dimostrare che:

- a. i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- b. i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel paese in cui sono prodotti;
- c. la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti ed ai principi di prossimità ed autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE ed i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'art. 59.

Risposta: Previsto fac-simile di dichiarazione in accompagnamento a prove che documentino la sussistenza delle condizioni dell'art. 11(1.a) ed e) del Reg. UE 2024/1157. In conseguenza alle nuove condizioni, potrà in alcuni casi essere opportuno valutare destinazioni alternative (Italia al posto che estero, recupero estero al posto che smaltimento estero, impianto di smaltimento estero più prossimo).

36. Domanda: Si sta discutendo di un possibile accordo internazionale tra l'Unione e la Svizzera ai sensi dell'art. 46, paragrafo 11?

Risposta: Attualmente la Svizzera informa che non ci sono accordi con la UE. Qui il sito svizzero dedicato al traffico transfrontaliero dei rifiuti: <https://www.bafu.admin.ch/it/traffico-transfrontaliero-di-rifiuti-valido-per-il-principato-del-liechtenstein-e-la-svizzera>

37. Domanda: È già disponibile una lista dei paesi terzi che aderiranno al DIWASS?

Risposta: Non abbiamo informazioni a riguardo

38. Domanda: Responsabilità del Notificatore sugli Audit: Il nuovo regolamento impone agli esportatori l'obbligo di dimostrare che gli impianti di destinazione in paesi non-OCSE siano gestiti in modo ecologicamente corretto tramite audit indipendenti. Qual è il livello di responsabilità legale del notificatore in caso di audit veritiero ma successivo riscontro di irregolarità gestionali nell'impianto estero da parte delle autorità?

Risposta: Sono valutazioni che spettano alle autorità di ispezione ed all'Autorità giudiziaria

- 39. Domanda:** Criteri di accreditamento dei terzi: Chi certificherà la competenza dei soggetti terzi incaricati degli audit negli impianti extra-UE? Esisterà un registro europeo dei verificatori accreditati per evitare conflitti di interesse o disparità di standard qualitativi tra diversi Stati membri?

Risposta: Gli unici elementi in ad oggi disponibili sono quelli riportati nell'Allegato X del Reg.UE2024/1157

- 40. Domanda:** Divieto di esportazione plastiche non pericolose: Con il divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi (B3011) verso i paesi non-OCSE, come si prevede di gestire l'improvviso surplus di materiale che rimarrà all'interno del mercato UE? Le autorità competenti prevedono deroghe temporanee o procedure accelerate per il rilascio di notifiche intra-UE verso impianti di recupero?

Risposta: Eventuali deroghe all'applicazione delle procedure regolamentari sono applicabili solo dove espressamente indicato nella normativa comunitaria. Eventuali priorità discenderanno dalla valutazione degli interessi diffusi prevalenti

- 41. Domanda:** una nuova notifica che non riuscirò a presentare prima del 09.03 sul sistema "vecchio", posso comunque caricare tutto e poi verrà migrato sul nuovo sistema o conviene aspettare a caricare la documentazione?

Risposta: Dopo il 9.03 si invita caldamente a presentare la notifica già adeguata al Reg. UE 2024/1157 onde evitare di incorrere nel rischio di decadenza della notifica per via del mancato avviso di ricevimento da parte dell'Autorità di destino entro il 21.05.26.

- 42. Domanda:** In merito alla frase "Regione Lombardia intende proporre la presentazione delle notifiche in SITT già redatte in conformità ai requisiti del Reg. UE 2024/1157 a far data dal 9 marzo 2026", dobbiamo intendere che fino all'8 marzo si potranno sottoporre a controllo notifiche conformi al Reg. 1013?

Risposta: Sì

- 43. Domanda:** Le ultime notifiche da noi presentate / che stiamo presentando nel SITT prima del 09/03/26, e che eventualmente non saranno approvate dall'ente di destino entro il 21/05/26, manterranno nel sistema DIWASS la stessa priorità in termini di tempi di elaborazione, in base alla data nella quale sono state protocollate da Regione Lombardia nel SITT? Dovranno eventualmente essere ripresentate?

Risposta: Secondo l'interpretazione più diffusa dell'art. 85 del Reg.UE2024/1157 le notifiche redatte ai sensi del Reg.CE 1013/2026 che non riceveranno l'avviso di ricevimento da parte dell'Autorità di destino entro il 21.05.2026 non potranno ulteriormente essere istruite o approvate.

- 44. Domanda:** Quali documenti integrativi, diversi da quelli già utilizzati, sarà necessario inserire nei dossier di notifica, in base al nuovo regolamento (sempre considerando, notifiche per esportazione rifiuti contaminati amianto, per destinazione finale a smaltimento D).

Risposta: In particolare, dichiarazione ai sensi dell'art. 11 del Reg.2024/1157 e relative prove documentali

45. Domanda: Quasi tutte le notifiche di S.G. riguardano rifiuti contenenti amianto, che prevedono operazione di smaltimento in D1/D5. Nel sistema DIWASS avranno priorità le notifiche per i rifiuti per i quali è previsto il recupero, quindi operazioni in R1, R5 ecc.? Nonostante che per i rifiuti con amianto non ci siano altre possibilità di smaltimento in Italia?

Risposta: Il passaggio al DIWASS non comporta modifiche nell'ordine di priorità di valutazione delle notifiche. Gli invii a smaltimento dovranno comunque dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del Regolamento.

46. Domanda: il SITT dal 09/03/26 sarà già adattato al nuovo Reg.2024/1157 con tutti gli allegati obbligatori richiesti?

Risposta: Saranno previsti appositi campi/ allegati tipo per fornire le informazioni richieste dal nuovo Reg. UE 2024/1157. Ulteriori informazioni saranno fornite.

47. Domanda: Avete ideato un format in conformità al nuovo Reg. 2024/1157 con la documentazione necessaria da presentare per Regione Lombardia? (Es. Regione Veneto)

Risposta: Verrà realizzato nell'ambito della predisposizione di Linee Guida in applicazione del nuovo Reg. 2024/1157

48. Domanda: In merito all'Art.16, comma 2, per la Vostra autorità si potranno comunicare i viaggi con un preavviso di due giorni lavorativi? Esempio pratico: oggi è lunedì e voglio caricare mercoledì, posso farlo dato che ci sono due giorni lavorativi di mezzo?

Risposta: Sì, solo per le notifiche autorizzate ai sensi del Reg. UE 2024/1157

49. Domanda: La firma digitale in formato pades deve essere apposta o è sufficiente firmare digitalmente senza apporre la firma nel documento?

Risposta: Sarebbe meglio che il logo grafico della firma, se apposto, non impediva la lettura di parte del documento, non ci risulta un obbligo di apposizione del logo grafico

50. Domanda: É possibile presentare notifiche già con il nuovo Regolamento prima del 09/03/2026?

Risposta: No. A tal proposito saranno da inserire tutti i documenti riportati nell'Allegato II, parte 1,2,3? Allegato II, parte 1,2 e 3 (ad eccezione dei punti 6, 7, 11,13 e 14 della parte 3 che potranno essere richiesti caso per caso).

51. Domanda: Destinatario/Importatore lombardo di rifiuti in Lista Verde che viaggiano con Allegato VII, Il Regolamento UE 2024/1157 comporta delle modifiche nella gestione di questa tipologia di rifiuti?

Risposta: Sì, si applica l'art. 18 del Reg.CE 2024/1157 e le informazioni dell'Allegato VII sono trasmesse via DIWASS. Tutti i soggetti che partecipano alla spedizione compilano e sottoscrivono l'Allegato VII ciascuno per le proprie competenze tramite

DIWASS. A tal fine tutti i soggetti che partecipano alla spedizione devono essere registrati in DIWASS.

52. Domanda: Siamo destinatari/importatori, siamo tenuti a registrarci sulla piattaforma DIWASS o è solo per chi spedisce?

Risposta: Sì. Nel caso in cui la vostra attività di “importazione” riguardi solo spedizioni in Lista Verde, la registrazione dovrà essere effettuata tramite DIWASS GUI. Diversamente se l'attività di “importazione” riguarda spedizioni oggetto di notifica, la registrazione avverrà tramite SITT. A riguardo forniremo nelle prossime settimane un modulo specifico per la registrazione in SITT dei destinatari/impianti lombardi.

53. Domanda: se è prevista una formazione specifica da parte di altro Ente per gli operatori non soggetti all'obbligo di notifica, e dove sarà possibile monitorare gli aggiornamenti dei manuali?

Risposta: Non sappiamo se sono previste attività di formazione da parte di altri Soggetti. Tutti i documenti, informazioni e manuali predisposti da Regione Lombardia o nelle disponibilità della stessa verranno pubblicati sul nostro portale.

54. Domanda: Il nuovo articolo 18 appare molto articolato. In particolare, con riferimento ai codici identificativi dei rifiuti e ai quantitativi dei rifiuti oggetto del contratto, ci si chiede se il contratto in lista verde vada stipulato secondo un criterio temporale (es. stabilisco che ha validità di un anno e i quantitativi che andrò a recuperare) oppure va fatto per ogni viaggio?

Risposta: Riteniamo che il contratto possa riferirsi a più spedizioni purché coerenti con tutte le informazioni presenti sugli Allegati VII che accompagneranno le singole spedizioni, che potranno essere effettuate nel periodo di validità del contratto (no, non è possibile indicare la validità di un anno bensì dovrà essere indicata la validità come riportato all'art. 18(10), c.2) per un quantitativo massimo di rifiuti spediti previsto da contratto. A nostro parere per garantire la coerenza tra Annex VII e contratto, oltre a quanto già previsto dall'art. 18(10), c.2, quest'ultimo dovrebbe riportare i riferimenti del medesimo Soggetto che organizza la spedizione, Produttore/i, destinatario, impianto di destino, medesima descrizione dei rifiuti, medesimi codici identificativi dei rifiuti, medesima operazione di recupero

55. Domanda: Come cambia la procedura di respingimento transfrontaliero con l'introduzione del DIWASS (sia per Notifiche sia per Liste Verdi?)

Risposta: Le procedure di ripresa di cui all'art. 22 e 23 del Reg.UE2024/1157 non includono lo scambio di informazioni tramite DIWASS (se non la mera indicazione del “respingimento” in cas. 18 del doc. di movimento). Restano quindi le procedure degli art. 22 e 23 del Reg.UE2024/1157 e le comunicazioni avverranno secondo quanto previsto dall'art. 72.

56. Domanda: come verranno gestite le cancellazioni dei conferimenti? Qualora il carico non possa essere effettuato nella data programmata, sarà possibile riprogrammare il

carico per il giorno successivo, o sarà necessario sempre rispettare i 2 giorni lavorativi per la comunicazione preventiva di programmazione?

Risposta: Per quanto conosciuto al momento, la data di partenza preannunciata della spedizione può essere modificata nel rispetto delle tempistiche dell'art. 16. Fino a diversa comunicazione, restano in essere le indicazioni già fornite agli operatori da Regione Lombardia (comunicazione n. 1 del 9.08.2019 disponibile su SITT/Utenti e ruoli/Comunicazioni)

57. Domanda: *Funzioni in capo ai diversi operatori:* L'inserimento della programmazione sul DIWASS verrà fatto dalla "Persona che organizza la spedizione"?

Risposta: Sì

58. Domanda: Il "Produttore del rifiuto" potrà inserire dati inerenti al peso in partenza/ targhe dei mezzi incaricati al carico?

Risposta: Il produttore deve solo firmare/autenticare il documento di notifica/ Allegato VII

59. Domanda: Quali funzionalità sono previste per il trasportatore?

Risposta: Per quanto noto, il vettore può compilare e autenticare la cas. 8 del doc, di movimento o la cas.5 dell'Annex VII al fine di trasmettere la conferma di presa in carico del rifiuto

60. Domanda: *Gestione dei documenti Allegati VII e modalità di compilazione.* Nello specifico, gli Allegati VII potranno essere compilati e gestiti interamente sul DIWASS, senza necessità di avere il documento cartaceo che accompagna la spedizione?

Risposta: Sì, fatte salve le previsioni dell'art. 18 (6,8 e 9), gli adattamenti dell'art. 44 e l'applicazione dell'art. 72 del Reg.UE 2024/1157

61. Domanda: In caso di paese di destinazione non collegato al sistema informatico, dovrà essere "La persona che organizza la spedizione" a dover caricare i documenti di avvenuto recupero? Sì Serve la spedizione a Regione Lombardia del cartaceo?

Risposta: NO, basta l'applicazione dell'art. 18(9) del Reg.UE 2024/1157

62. Domanda: Sono previsti dei webinar specifici sulle liste verdi?

Risposta: In corso di valutazione

63. Domanda: Come è possibile verificare che il soggetto estero che organizza la spedizione è titolato ad effettuarla? Il DIWASS può fungere da controllo o sarà necessario richiedere le autorizzazioni per ogni contratto in lista verde (se così fosse, l'azienda ricevente dovrebbe farsi carico di conoscere la disciplina di ogni stato membro)?

Risposta: Il DIWASS non è uno strumento di controllo né per le Autorità, né per gli operatori ed il fatto che un operatore sia registrato in DIWASS e fornisca le informazioni previste dall'art. 18 non significa che sia un soggetto abilitato a organizzare spedizioni transfrontaliere di rifiuti nel Paese di origine

64. Domanda: L'impianto di recupero conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall'avvenuto ricevimento compilando l'allegato

VII. In altri casi si parla di giorni lavorativi (per esempio la norma prevede che l'allegato VII debba essere compilato almeno 48 ore lavorative prima della partenza del carico), mentre in questo caso no. Come deve leggersi la norma?

Risposta: Temiamo che si tratti di un errore della versione italiana del Regolamento, in quanto nella versione inglese ma anche spagnola e francese è indicato 2 giorni lavorativi. Segnalato informalmente al MASE l'errore testuale.

65. Domanda: L'impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 gg dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce certificazione dell'avvenuto recupero compilando la voce pertinente nell'Allegato VII. Anche in questo caso come devono leggersi le tempistiche di cui sopra ai fini della compilazione dell'Allegato VII?

Risposta: In questo caso sono certamente 30 giorni di calendario o un anno civile

66. Domanda: Essendo già iscritti al SITT, per presentare documenti con Allegato VII, è sufficiente che l'azienda sia già stata convalidata nel DIWASS?

Risposta: Sì. Nel caso in cui la vostra attività di "importazione" riguardi solo spedizioni in Lista Verde, la registrazione dovrà essere effettuata tramite DIWASS GUI. Diversamente se l'attività di "importazione" riguarda spedizioni oggetto di notifica, la registrazione avverrà tramite SITT. A riguardo forniremo nelle prossime settimane un modulo specifico per la registrazione in SITT dei destinatari/impianti lombardi.

67. Domanda: quali sono i dati che dovremo inserire?

Risposta: Vedi art. 18 e Annex VII, in riferimento al ruolo ricoperto nella spedizione

68. Domanda: come per i transfrontalieri, dovremo comunicare i trasporti 3 gg prima?

Risposta: 2 gg lavorativi prima.

69. Domanda: bisogna inserire i dati del carico il giorno stesso della partenza?

Risposta: Per quanto riguarda le spedizioni "in lista verde" "La persona che organizza la spedizione compila il modulo di cui all'allegato VII con le informazioni pertinenti, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima che la spedizione inizi. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell'inizio della spedizione", Art. 18(5). Mentre se siamo in ambito di Notifica "Una volta che ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o può presumere l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, secondo le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento di cui agli allegati I A e I B conformemente all'allegato IC, e lo presenta alle autorità competenti interessate e alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione almeno due giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di

identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell'inizio della spedizione", art. 16 (2) del Regolamento.

70. Domanda: dobbiamo inserire il peso a destino una volta ricevuto dall'impianto?

Risposta: No, a meno che l'impianto non sia collegato al DIWASS (vedi art. 18, par. 8 e 9 del Regolamento).

71. Domanda: future spedizioni intra- UE di rifiuti destinati allo smaltimento. quali elementi ritenete necessari per dimostrare l'assenza di impianti idonei sul territorio nazionale ai fini della presentazione di una notifica. È sufficiente documentare le richieste inviate agli impianti italiani e le eventuali risposte di diniego o indisponibilità? È richiesto un numero minimo di impianti da contattare? È necessaria una relazione tecnica a supporto?

Risposta: Una relazione dovrà dimostrare che:

- a. i rifiuti notificati devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale o, se tale obbligo non sussiste, che non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. In tal senso la relazione dovrà dimostrare che presso gli impianti presenti su territorio dell'Unione autorizzati a recuperare i rifiuti notificati, gli stessi non possano essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile;
- b. i rifiuti notificati non possano essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile presso impianti autorizzati su territorio nazionale. In tal senso la relazione dovrà dimostrare che presso gli impianti presenti su territorio italiano autorizzati a smaltire i rifiuti notificati, gli stessi non possano essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
- c. la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59 del Reg.UE 1157/2024. In tal senso la relazione dovrà documentare che i rifiuti notificati non possano essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile presso impianti autorizzati più prossimi al luogo di inizio della spedizione rispetto all'impianto di destino individuato in notifica. Nell'ambito delle spedizioni intra-comunitarie, la dimostrazione che i rifiuti notificati saranno gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59 del Reg.UE 1157/2024 si ritiene possa essere fondata sulle informazioni contenute nelle autorizzazioni ambientali dell'impianto di destino rilasciate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

72. Domanda: nel caso di notifiche già approvate ai sensi del Reg. 1013/2006 prima dell'applicazione del Reg. (UE) 2024/1157, quale disciplina si applica fino alla loro scadenza naturale? Vale il principio di continuità o di adeguamento immediato? Le notifiche già approvate prima dell'entrata in applicazione del nuovo regolamento mantengono validità fino alla loro naturale scadenza o è richiesto un adeguamento documentale?

Risposta: Come previsto dall'art. 85 del nuovo Reg.UE 1157/2024 si continua ad applicare il Reg.CE 1013/06 insieme alle disposizioni transitorie previste dai paragrafi 5, 6 e 7 dell'art. 85 del nuovo Reg.UE 1157/2024

73. Domanda: Le garanzie finanziarie già prestate restano valide o devono essere aggiornate secondo i criteri del nuovo regolamento?

Risposta: Restano valide

74. Domanda: Nel caso di rinnovo di una notifica precedente, quale normativa verrà applicata per la valutazione?

Risposta: Premesso che non esiste una procedura di "rinnovo delle notifiche" alla nuova notifica si applicano le regole come stabilite dall'art. 85 del nuovo Reg.UE 1157/2024

75. Domanda: Per spedizioni periodiche con validità pluriennale, cambia qualcosa dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1157?

Risposta: Si veda art. 85(7) del Reg.UE 1157/2024 e la nuova procedura prevista dall'art. 14 (12, 14-16) del citato Regolamento

76. Domanda: Sono previste linee guida o indicazioni operative regionali specifiche per la gestione delle notifiche approvate in fase transitoria?

Risposta: Sono in parte già state fornite durante il webinar del 25.02.2026 e saranno eventualmente implementate e diffuse tramite portale di Regione Lombardia.

77. Domanda: per il calcolo delle fideiussioni useremo ancora il DM 370/98?

Risposta: Fino a diversa indicazione da parte del MASE, sì. Per le polizze prestate in relazione a notifiche autorizzate ai sensi del nuovo Regolamento, si valuterà l'opportunità di prevedere un'appendice per indicare i riferimenti al nuovo Regolamento

78. Domanda: per gli itinerari mi è sembrato di capire che non ci sarà più il vincolo di 1 itinerario per tipo, quindi, potremmo avere in contemporanea sulla stessa notifica più itinerari intermodali con il solo vincolo dei paesi di partenza/transito/destino corretto?

Risposta: Per quanto previsto dall'art. 13 del nuovo Regolamento, i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto, gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte

la spedizione è lo stesso. Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica. Non sono previsti limiti alle diverse modalità di trasporto.

79. Domanda: non è chiaro se eventuali modifiche sostanziali come, ad esempio, nuovi vettori dovranno essere inseriti nel SITT o nel DIWASS.

Risposta: Per le notifiche approvate ai sensi del nuovo regolamento, dovranno essere inserite nel SITT che sarà reso interoperabile con DIWASS. Sarà possibile aggiungere un nuovo vettore solo se registrato in DIWASS tramite DIWASS GUI. Per le notifiche autorizzate ai sensi del Reg.CE 1013/06 restano in vigore le precedenti modalità.

80. Domanda: nel caso di nuove anagrafiche chi dovrà inserire i dati e dove SITT o DIWASS? Le anagrafiche di nuovi vettori o impianti sia italiani che esteri. Sia in fase di preparazione della notifica che a notifica accettata ad esempio nel caso di un nuovo vettore: saranno gli operatori o le autorità competenti ad inserire i dati?

Risposta: Gli operatori (ad eccezione dei vettori) con sede legale in Lombardia, per operare nell'ambito di notifiche in partenza/arrivo in Lombardia dovranno registrarsi in SITT (e saranno automaticamente registrati anche in DIWASS). I vettori con sede legale in Lombardia per tutte le spedizioni sia oggetto di notifica o in "Lista Verde" devono registrarsi tramite DIWASS GUI. Regione Lombardia è responsabile (probabilmente) della validazione della registrazione dei soli operatori con sede legale in Lombardia.

81. Domanda: importiamo tramite notifica e con autorizzazione preventiva da UE e CH, dobbiamo registrarci e operare sul SITT o sul DIWASS?

Risposta: Su SITT se la Vs sede legale è in Lombardia

82. Domanda: le notifiche presentate successivamente al 9 marzo 2026 verranno trasmesse alle autorità estere esclusivamente a partire dal 21 maggio 2026 oppure se tale trasmissione potrà avvenire anche in data antecedente?

Risposta: Solo dal 21.05.26, data di applicazione del nuovo regolamento

83. Domanda: le notifiche presentate prima del 9 marzo 2026 devono già riportare il nuovo numero di notifica nel formato IT2526XXXXXX, oppure tale numerazione sarà obbligatoria solo per le notifiche presentate successivamente a tale data?

Risposta: La nuova numerazione sarà da riportare solo sulle notifiche presentate a partire dal 9.03.26 già coerenti con il nuovo Regolamento.

84. Domanda: impianto di recupero ambientale accreditato sulla piattaforma SISPED in cui vengono caricate tutte le spedizioni transfrontaliere ricevute che avvengono con

documenti di movimento. Non effettuiamo spedizioni. La piattaforma SISPED dialogherà automaticamente con il nuovo sistema DIWASS oppure dobbiamo accreditarci?

Risposta: Dato che il SISPED è un applicativo del MASE non abbiamo informazioni a riguardo, quindi a meno di diverse indicazioni del MASE, un operatore con sede legale in Lombardia già registrato su SISPED per poter operare come destinatario/impianto che riceve spedizioni notificate in arrivo su territorio lombardo deve registrarsi su SITT che registrerà in automatico l'operatore su DIWASS.

FAQ ricevute nella chat Webinar 25/02/2026

85. Domanda: Già dal 9 marzo va messo negli allegati il nuovo numero di notifica?

Risposta: Sì

86. Domanda: In quali campi dobbiamo inserire il nuovo numero di notifica?

Risposta: Solo nel contratto e in tutti gli altri allegati dove ritenete di citare il numero di notifica

87. Domanda: Se un trasportatore trentino opera in regione Lombardia in lista verde oltre all'iscrizione al DIWASS deve comunicare qualcosa alla regione di appartenenza?

Risposta: Se si intende un trasportatore con sede legale in Trentino (probabilmente) dovrà registrarsi in DIWASS tramite DIWASS GUI presso l'Autorità del Trentino

88. Domanda: Per poter permettere la trasmissione delle notifiche secondo il nuovo regolamento vuol dire che a partire dal 09/03 il SITT sarà già interoperabile con DIWASS?

Risposta: No, l'interoperabilità con DIWASS è prevista dal 21.05.2026. Dal 9.03.26 il SITT consentirà la predisposizione dei dati in coerenza con il nuovo Regolamento

89. Domanda: PER NOTIFICHE PRESENTATE ENTRO IL 9 MARZO, INTENDETE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ENTRO IL 9 MARZO?

Risposta: Sì esatto

90. Domanda: QUINDI LE PROVE DI CUI ALL'ART. 11 DEL nuovo Regolamento VANNO ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE, OPPURE BASTA TENERLE A DISPOSIZIONE ED ESIBITE SU RICHIESTA?

Risposta: Vanno allegate

91. Domanda: Buongiorno, mi accodo: quindi se stiamo predisponendo una notifica ora e non verrà presentata prima del 09/03 si applicano automaticamente le indicazioni del Diwas? Non automaticamente ma il nostro invito è quello E va di conseguenza presentata con tutti gli allegati richiesti dal nuovo regolamento?

Risposta: Sì, nei termini precisati sopra

92. Domanda: quando è prevista l'emanazione della linea guida dall'EU sull'applicazione dell'art. 11?

Risposta: La Commissione ha indicato all'art. 11(5) che le linee guida saranno emanate entro il 21.05.2027, speriamo anche prima, per avere tutti parità di trattamento

93. Domanda: L'art. 11 si applica sia per le spedizioni intra UE che per Extra UE?

Risposta: Sì e per le spedizioni EXTRA UE si applicano anche le disposizioni aggiuntive e gli adattamenti del Titolo IV del nuovo Regolamento

94. Domanda: prevale quindi la gerarchia del tecnicamente fattibile rispetto al economicamente sostenibile?

Risposta: Possono essere considerate entrambe nelle dimostrazioni delle condizioni di cui all'art. 11. Sostanzialmente si può ottenere un'autorizzazione per spedire a smaltimento se l'alternativa a recupero o su territorio italiano non è tecnicamente fattibile oppure non è economicamente sostenibile, fatta salva la sussistenza delle altre condizioni dell'art. 11.

95. Domanda: Ci sarà un fac simile del contratto per notifiche con impianto intermedio e anche uno senza impianto intermedio?

Risposta: Sì, verrà allegato sul portale di RL.

96. Domanda: L'autista cosa firma? 1B e CMR da scansionare in Diwas?

Risposta: Per quanto concerne le norme del nuovo Regolamento il documento di movimento tramite procedura in DIWAS GUI. Qualora i suddetti documenti non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all'articolo 27.

Per le esportazioni al di fuori dell'Unione o per le spedizioni all'interno dell'Unione con transito in Paesi extra UE, ai sensi degli articoli 34,35,38 e 51, le informazioni da fornire all'autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all'Unione sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al DIWASS.

97. Domanda: In caso di foglio suppletivo (più di tre trasportatori) Come ci si comporta?

Risposta: Non abbiamo ancora elementi per rispondere

98. Domanda: Buongiorno, le notifiche extra UE possono essere richieste solo a paesi convenzionati con la comunità?

Risposta: L'esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi extra UE che non applicano la decisione OCSE dal 21.05.27 sarà consentita solo verso i Paesi che saranno inclusi nell'elenco di cui all'art. 41 del nuovo regolamento. L'esportazione di rifiuti pericolosi è vietata verso paesi extra UE che non applicano la decisione OCSE.

99. Domanda: Non dovrebbe essere il trasportatore ad aggiornare i dati del documento di movimento? Come può il notificatore aggiungere date e dati completi dei vettori ferroviari ad esempio?

Risposta: Il vettore (stradale, ferroviario, navale) compila e autentica il documento di movimento tramite procedura in DIWAS GUI. Qualora i suddetti documenti non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all'articolo 27.

Per le esportazioni al di fuori dell'Unione o per le spedizioni all'interno dell'Unione con transito in Paesi extra UE ai sensi degli articoli 34,35,38 e 51 le informazioni da fornire all'autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all'Unione sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al DIWASS.

100. Domanda: la piattaforma DIWASS esiste già? a quale link?

Risposta: L'ambiente di test del DIWASS è raggiungibile dal seguente link <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/tracesnt-alpha/login>

101. Domanda: ma quindi l'autista avrà un app ufficiale simile a quella del "rentri fir digitale"?

Risposta: la piattaforma DIWASS sarà accessibile tramite sito web messo a disposizione dalla Commissione UE

102. Domanda: L'invio di campioni ai sensi dell'art. 4 comma 5 Reg. UE 2024/1157 e smi (uso allegato VII), verrà gestito tramite portale DIWASS? oppure non sarà gestito tramite DIWASS e gestito solo in forma cartacea come avviene attualmente?

Risposta: Per quanto previsto dall'art. 27(1b) del nuovo regolamento anche quelle spedizioni saranno gestite tramite DIWASS

103. Domanda: scusate ma tutto questo vale solo per le spedizioni soggette a notifica, per quanto riguarda l'allegato VII come ci si comporta? Farete un successivo incontro?

Risposta: Alcune informazioni sono già state fornite. Una volta che saranno disponibili i manuali completi per la gestione degli allegati VII in DIWASS GUI si valuterà un eventuale evento ad hoc.

104. Domanda: le notifiche presentate dal 09/03 con le nuove modalità potranno essere spedite alle autorità estere solo dopo il 21/05/26. E' corretto?

Risposta: SI

- 105. Domanda:** SALVE, vi ringrazio di tutte le informazioni, la mia domanda, in questo processo anche i rifiuti di lista verde non tenuti a notifica fin oggi, dovranno comunicare è attendere le stesse tempistiche di risposta delle notifiche (lista ambra)?
- Risposta:** No, la procedura per le spedizioni in Lista Verde è comunque diversa da quella relativa alle spedizioni oggetto di notifica (cfr. art. 4, par. 4 e 5, 18 e 27 del Reg.UE 2024/1157)
- 106. Domanda:** STRADALI e/o FERROVIARI? FIRMA DATA e ORA DI PRESA IN CARICO NON SI INDICANO PIU'?
- Risposta:** Si attraverso procedura online su DIWASS GUI
- 107. Domanda:** Buongiorno, operiamo come intermediari (senza detenzione) per l'acquisto di rifiuti accompagnati da Allegato VII, con destino diretto presso un impianto terzo. Noi siamo il destinatario finale dei rifiuti rigenerati presso l'impianto terzo. Abbiamo l'obbligo di registrazione sul sistema DIWASS?
- Risposta:** Se si tratta ancora di rifiuti dopo un trattamento intermedio presso l'impianto terzo, sì
- 108. Domanda:** I vari campi 8 (vettori) del documento di movimento saranno compilati e autenticati dal notificatore o direttamente dal trasportatore?
- Risposta:** Vedi risposte quesiti precedenti
- 109. Domanda:** Cosa si intende per documenti che non possono essere resi disponibili online? Ci sono dei casi specifici? E le modifiche dei dati, anche se si tratta ad es. di targhe, saranno sempre a carico del notificatore? Grazie
- Risposta:** Crediamo si intenda ad es. quando il carico si trova in area geografica senza copertura internet, quindi senza possibilità di accedere a DIWASS per compilare la cas. 8. Crediamo che le modifiche siano apportabili solo da Notificatore ma non sono ancora disponibili tutti i dettagli per confermarlo
- 110. Domanda:** Quindi anche lo svincolo delle polizze avverrà poco dopo che le spedizioni sono terminate?
- Risposta:** Le modalità dello svincolo fino a diversa comunicazione si confermano essere quelle attuali
- 111. Domanda:** I trasportatori inseriranno i loro dati nei campi 8b e 8c? Chi inserirà i dati dei vettori ferroviari ad esempio? come devono gestire il documento i vettori? nel caso di intermodale in cui ci sono piu' vettori?
- Risposta:** Oltre alle indicazioni dell'art. 16 del Reg.UR2024/1157 continuano a valere le istruzioni di compilazioni del documento di movimento incluse nell'All.IC del Reg.CE 1013/06 ossia:

- *All'atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a)-8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16.*
- I soggetti tenuti alla compilazione del doc. di movimento, ciascuno per la propria competenza, sono quelli indicati in notifica, esclusi i soggetti indicati in cas. 9 se diversi dal Notificatore

112. Domanda: In caso di annullamento viaggio?

Risposta: Se si intende che il viaggio non può partire nella data preannunciata sarà possibile comunicare la nuova data di partenza tramite SITT (per le notifiche dalla Lombardia)

113. Domanda: con allegato VII noi spediamo solo campioni - ci dobbiamo comunque registrare in DIWASS QUI?

Risposta: Sì

114. Domanda: si potrà accedere a un'area test per provare la procedura prima della partenza?

Risposta: L'area test DIWASS è già disponibile al link <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/tracesnt-alpha/login>

115. Domanda: Per quanto riguarda il tragitto (principale/secondari) devono essere indicati solo i valichi di frontiera, indipendentemente dal tragitto percorso tra un valico e l'altro, o il tragitto deve essere completo come indicato oggi secondo la 1013?

Risposta: Devono essere descritti sia il tragitto (i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione) che l'itinerario principale e alternativo/i (tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all'impianto di trattamento nel paese di destinazione, incluse relative modalità di trasporto e le località di trasbordo, nonché le tratte dall'eventuale

impianto di destino intermedio a quelli successivi se situati nel medesimo Paese di destinazione)

- 116. Domanda:** In caso di spedizioni in lista verde di uno stesso rifiuto proveniente da più produttori e stoccato in un terminal portuale (a ciò autorizzato) chi firma l'allegato stesso? I singoli produttori o il terminal portuale?

Risposta: Per quanto indicato all'art. 18, se la persona che organizza la spedizione non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all'articolo 3, punto 7, punto i), la persona che organizza la spedizione provvede affinché il produttore iniziale di rifiuti o il nuovo produttore o il raccoglitore se possibile, firmi anche il documento dell'allegato VII. Da contatti con la Commissione sembra però che nella procedura di trasmissione dell'Allegato VII alle autorità la firma del/dei produttori sarà comunque obbligatoria

- 117. Domanda:** Per lo svincolo della polizza, la richiesta di deroga è da presentare anche in caso di operazione D8/D9 (ormai considerate intermedie)?

Risposta: Sì per tutte le notifiche presentate dopo il 9.03.26 coerenti con il nuovo regolamento.

- 118. Domanda:** Buongiorno, siamo un impianto di destinazione rifiuti lista verde (R13 propedeutico a R3 – autorizzati in AUA). Possiamo già registrarci su DIWASS?

Risposta: Potete effettuare dei test di registrazione, come da manuale allegato sul portale.

- 119. Domanda:** Il soggetto che organizza la spedizione prima della partenza del camion deve registrare il movimento su DIWASS? Sì, Il cartaceo Allegato VII sarà ancora utilizzato?

Risposta: Come indicato all'art. 18 se le informazioni contenute nell'Allegato VII non possono essere rese disponibili online durante il trasporto di rifiuti, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le informazioni siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto, a condizione che le informazioni siano coerenti con quelle rese disponibili per via elettronica. In tali casi, la persona che organizza la spedizione provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso il DIWASS.

- 120. Domanda:** Questa digitalizzazione avrà un funzionamento simile al FIR DIGITALE RENTRI?

Risposta: Non abbiamo elementi per rispondere

- 121. Domanda:** alla luce della possibilità dell'inserimento di più percorsi, sono stati previsti nuovi criteri di calcolo delle polizze fideiussorie. Grazie

Risposta: No, fino a diversa indicazione del MASE resta in vigore il DM 370/98 e la garanzia deve essere calcolata su percorso più lungo o che prevede un importo di copertura più elevato tra tutti gli itinerari presentati.

122. Domanda: se viene presentata una notifica esportazione al recupero extra UE, segue le modalità del reg 1013?

Risposta: Prima del 9.03.2026, sì. Dopo, consigliamo vivamente di presentarla già in conformità del nuovo regolamento

123. Domanda: gli itinerari alternativi per i paesi di transito, dovranno comunque restare all'interno dello stesso paese, giusto?

Risposta: Esatto, i paesi di transito in una notifica devono rimanere i medesi per ogni percorso

124. Domanda: Per quanto riguarda gli itinerari che prevedono trasporto marittimo, ci saranno modifiche relativamente alla classificazione dei porti senza trasbordo o scarico del rifiuto: devono essere considerati come Paesi di transito o no?

Risposta: Non abbiamo informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel questionario allegato sul portale di Regione Lombardia con il titolo "Correspondents_information_document_on_transit_June_2021"

125. Domanda: In caso di importazione con allegato VII ad esempio dalla Svizzera, sarà l'importatore incaricato ad inserire i dati dell'allegato VII nel DIWASS?

Risposta: Al momento non possiamo che fare riferimento all'art 72 del nuovo regolamento che prevede che quando gli attori esterni all'Unione non siano collegati al DIWASS i soggetti interessati possono trasmettere e scambiare le informazioni e la documentazione di cui al presente regolamento per posta ordinaria, fax, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da invio postale o, se concordato tra i soggetti interessati, per posta elettronica senza firma digitale. In caso di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale.

126. Domanda: In caso di necessità di spostamento data per problemi di arrivo del mezzo, rotture meccaniche, ecc. esiste possibilità di farlo slittare al giorno dopo?

Risposta: Sì

127. Domanda: DIWASS E RENTRI possibilità in futuro di interoperare?

Risposta: Non gestendo questi sistemi non abbiamo risposte e attualmente non ci sono indicazioni dal MASE

- 128. Domanda:** Nel caso in cui un documento di movimento debba essere annullato, come funziona? se invece deve essere fatto uno spostamento/ripianificazione del viaggio, valgono sempre i 2 gg lavorativi? Nel conteggio dei 2 gg lavorativi va incluso o escluso il giorno della comunicazione?
- Risposta:** Sono in corso valutazioni a riguardo
- 129. Domanda:** In merito al tragitto, bisognerà sempre specificare itinerario principale e secondario, pur avendo gli stessi punti di valico e tipologia differenti di trasporto (strada/intermodale/rola)?
- Risposta:** Sì, in aggiunta per ogni vettore elencato in notifica andrà indicata la modalità di trasporto utilizzata dal suddetto vettore
- 130. Domanda:** è già possibile aggiungere utenti abilitati su DIWASS per le autorità competenti?
- Risposta:** Sì, seppure nella versione test del DIWASS secondo le bozze dei manuali forniti dalla Commissione (tramite MASE) alle AC
- 131. Domanda:** quando saranno resi disponibili i nuovi format di contratti green list?
- Risposta:** Sono in corso valutazioni a riguardo
- 132. Domanda:** Per le integrazioni richieste successivamente all'autorizzazione della notifica (esempio integrazione vettori), si procede al solito modo?
- Risposta:** Per le notifiche autorizzate ai sensi del Reg.CE 1013/06 si conferma la prassi attualmente in uso. Per quelle relative a notifiche autorizzate ai sensi del Reg.UE 2024/1157 tramite SITT nel rispetto delle procedure di cui all'art. 17 del nuovo regolamento
- 133. Domanda:** se ho una notifica in essere (già autorizzata) posso fare le spedizioni massimo fino a 21/05/2027?
- Risposta:** Sì, ed entro quella data devono essere emessi tutti i certificati di trattamento dei rifiuti da parte dell'impianto di destino.
- 134. Domanda:** Possiamo dunque registrarci a SITT? Noi facciamo importazioni senza utilizzare SITT quali gli impatti su SISPED?
- Risposta:** Sì, dovete registrarvi e a tal fine forniremo per tempo i moduli per la registrazione dei destinatari/ impianti con sede legale in Lombardia che ricevono rifiuti soggetti a notifica.
- 135. Domanda:** Quindi il portale DIWASS ad oggi non è ancora attivo per la registrazione?
- Risposta:** Solo in modalità test accessibile da link <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/tracesnt-alpha/login> . Mentre a questo link è possibile accedere ad una serie di video Tutorial di DG ENV rilasciati dalla Commissione

DIWASS dedicati agli operatori <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/imsoc-guide/tracesnt-help/Content/en/documents-certificates/video-tutorials.html>

- 136. Domanda:** Nel caso ci siano più intermediari oltre al notificatore come viene gestita l'operatività nel DIWASS?
Risposta: Gli unici intermediari ammessi in notifica sono il notificatore e/o il destinatario
- 137. Domanda:** Scusate ma ad oggi abbiamo parlato in generale delle novità, ma in concreto? Ci saranno ulteriori webinar dove si vedono come compilare il diwass? O vedere casi concreti in cui illustrate le domande che vi abbiamo posto e vi porremo nel futuro? Sapete già le tempistiche da parte dell'Unione Europea con cui vi daranno ulteriori informazioni? Il 21.05.2026 è vicino e come aziende italiane ci troviamo ancora in alto mare, come si può leggere dalle domande che vi stiamo facendo?
Risposta: Valuteremo ulteriori momenti di formazione quando la Commissione fornirà le informazioni necessarie per formare gli operatori e comunque vi terremo aggiornati pubblicando ulteriori eventuali indicazioni sul portale.
- 138. Domanda:** Per le modifiche delle notifiche approvate secondo il regolamento 1013, si procederà con il vecchio sistema? E così per quelle approvate con il nuovo regolamento?
Risposta: Esatto.
- 139. Domanda:** al trasportatore che verrà a fare il carico in uscita possiamo cmq continuare a dare il documento di movimento cartaceo, con tutta la documentazione necessaria?
Risposta: Può essere una modalità alternativa da impiegarsi nei casi in cui i documenti che devono accompagnare la spedizione non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso il SITT (cfr. 16.4 del Reg.UE2024/1157).
- 140. Domanda:** Gli annunci di trasporto avverranno unicamente tramite DiWASS?
Risposta: Sì, più precisamente tramite SITT (collegato a DIWASS)
- 141. Domanda:** Con il nuovo regolamento quindi, in caso di spedizione in UE, non servirà più fare comunicazione pec/mail alle autorità coinvolte?
Risposta: No, solo tramite SITT ad eccezione delle comunicazioni destinate alle Province di cui alla DGR 46131/99
- 142. Domanda:** Le spedizioni autorizzate con 1013 continueranno ad essere gestite con documenti cartacei fino a scadenza?

Risposta: Sì

143. Domanda: Se si hanno dei percorsi alternativi autorizzati non serve più comunicarne l'utilizzo effettivo?

Risposta: No, ma tutti gli itinerari andranno allegati al documento di movimento

144. Domanda: Come si procede per eventuali integrazioni (es. inserimento nuovo vettore)?

Risposta: Sempre tramite SITT, ma il nuovo vettore deve prima registrarsi in DIWASS

145. Domanda: Per le modifiche delle notifiche approvate secondo il regolamento 1013, si procederà con il vecchio sistema anche successivamente al 21/05?

Risposta: Sì

146. Domanda: se un campione non supera i 20 kg, l'Allegato VII non è necessario, corretto?

Risposta: Per quanto previsto dall'art. 4(4) del nuovo regolamento, no.

147. Domanda: Per quanto riguarda l'esportazioni in Svizzera, per chi ha già presentato notifica a controllo, in quanto tempo verranno rilasciate visto i tempi lunghi del Bafu?

Risposta: Dipende dalla necessità o meno di integrazioni e al momento la tempistica è di ca. 90 giorni. L'impegno degli uffici è quello di trasmettere le notifiche presentate su SITT ai sensi del Reg.CE 1013/06 alle Autorità estere in tempo utili per l'emissione dell'avviso di ricevimento entro il 20.05.2026 anche se i fattori che condizionano tali tempistiche esulano in parte dal nostro controllo

148. Domanda: Buongiorno, il DIWASS sostituirà l'invio via pec delle copie degli allegati VII?

Risposta: Sì

149. Domanda: ma per tutte le notifiche presentate entro il 09/03, è garantito che riceveranno il timbro di ricezione entro il 21/05?

Risposta: L'impegno degli uffici è quello di trasmettere le notifiche presentate su SITT ai sensi del Reg.CE 1013/06 alle Autorità estere in tempo utili per l'emissione dell'avviso di ricevimento entro il 20.05.2026 anche se i fattori che condizionano tali tempistiche esulano in parte dal nostro controllo

150. Domanda: abbiamo iniziato una notifica che entro il 9/3 non riusciremo chiudere. Dopo la data occorrerà caricare gli stessi documenti per il rilascio di una nuova notifica?

Risposta: No, basterà completarla con le informazioni aggiuntive richieste da nuovo regolamento.

151. Domanda: al momento, con il 1013, diamo al trasportatore un plico "abbastanza consistente" quando ritira il rifiuto che comprende 1/B, allegati della notifica, autorizzazioni autorità, etc . Se con il 1157 il documento di movimento verrà gestito in

modo digitale, cosa si farà con il plico? non verrà dato niente di cartaceo al trasportatore? grazie

Risposta: Per quanto previsto dall'art. 16 del nuovo regolamento il notificatore provvede affinché, oltre a rendere disponibile il documento di movimento su SITT, il documento di notifica contenente le autorizzazioni e le condizioni imposte dalle autorità competenti interessate sia messo a disposizione per via elettronica, anche durante il trasporto dei rifiuti, delle autorità competenti interessate e delle autorità coinvolte nelle ispezioni. Qualora i documenti di cui sopra non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso SITT

152. Domanda: È previsto un monitoraggio delle tempistiche di accettazione/approvazione da parte delle autorità? O si rischia il blocco?

Risposta: Dalle informazioni in nostro possesso il DIWASS conterrà informazioni circa i tempi residui previsti dalle diverse fasi della procedura di notifica senza però impedire la persecuzione dell'istruttoria in caso di superamento dei termini.

153. Domanda: nr EORI: è solo da chiedere all'operatore extra UE e serve per compilare la sua anagrafica? grazie

Risposta: Se è registrato a fini doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'operatore anche con sede legale in UE.

154. Domanda: nel calcolo dei 2 giorni lavorativi come è considerato il sabato?

Risposta: Deve essere escluso dal conteggio, come anche la domenica e 1° gennaio, il 1° maggio, il 15 agosto, il ° novembre, il 25 e il 26 dicembre (cfr. art. 2.16 Reg.UE 2025/1290)

155. Domanda: Le scadenze delle notifiche in essere verranno aggiornate in automatico nel SITT?

Risposta: No, se dovessero essere presenti notifiche autorizzate ai sensi del Reg.CE 1013/06 con scadenza oltre il 20.05.2027, le stesse devono comunque essere portate a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026. Notifiche destinate ad impianti pre-autorizzati autorizzate ai sensi del Reg.CE 1013/06 con scadenza oltre il 20.05.2028, devono comunque essere portate a termine entro 3 anni a decorrere dal 21 maggio 2026.

156. Domanda: Buongiorno, se un'azienda non ha sede in regione Lombardia, e della sua iscrizione come operatore al DIWASS si occuperà quindi (come ipotizzato) l'autorità di appartenenza, l'interoperabilità fra SITT Lombardia e DIWASS è comunque garantita?

Risposta: Se ben interpretata la domanda, un operatore con sede legale al di fuori del territorio lombardo dovrà chiedere alla propria Autorità di competenza di essere registrato nel DIWASS. In caso di Notifica con partenza o arrivo all'interno del territorio lombardo, l'operatore (ad esclusione dei vettori) dovrà effettuare la registrazione anche presso il SITT.

- 157. Domanda:** Nel campo 8 dell'allegato VII è obbligatorio indicare l'operazione di recupero definitiva sul rifiuto quindi in questo caso R3. Questa normativa serve per dare evidenza del recupero effettivo svolto sul rifiuto, per evitare che lo stesso si "perda" in impianti autorizzati alle sole operazioni intermedie. Il passaggio intermedio in impianti che svolgono solo operazioni intermedie è ammesso però occorre indicare nell' Allegato VII nel campo 8 l'impianto dove avviene l'operazione di recupero finale. Operativamente, come si fa ad indicare l'impianto intermedio, dove va indicato? In un nuovo campo 8-bis?

Risposta: Si conferma che se una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all'Allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni. Probabilmente la versione digitale dell'Allegato VII su DIWASS consentirà di indicare questi impianti che ovviamente devono essere registrati in DIWASS

- 158. Domanda:** Nelle tempistiche degli annunci dei 2 gg lavorativi prima che la spedizione abbia luogo, per la Reg. Lombardia è da considerarsi escluso il sabato ed escluso il giorno dell'annuncio?

Risposta: SI

- 159. Domanda:** Vedo anche che alcune info come vettore, peso ecc devono essere comunicate PRIMA che la spedizione abbia inizio; quindi, il mezzo non potrà partire finché i campi necessari non saranno compilati, ma quali soggetti sono tenuti a compilare quali dati? Al momento il SITT viene fatto dal notificatore (che spesso è diverso dal produttore)

Risposta: Oltre alle indicazioni dell'art. 16 del Reg.UR2024/1157 continuano a valere le istruzioni di compilazioni del documento di movimento incluse nell'All.IC del Reg.CE 1013/06 ossia:

All'atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono

essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a) - 8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16.

I soggetti tenuti alla compilazione del doc. di movimento, ciascuno per la propria competenza, sono quelli indicati in notifica, esclusi i soggetti indicati in cas. 9 se diversi dal Notificatore.

160. Domanda: scusate ma il termine del 9 marzo vale solo per la regione Lombardia?

Risposta: Sì, è una data decisa sulla base della specifica situazione lombarda per una gestione del transitorio più ordinata possibile.

161. Domanda: Buongiorno, volevamo chiedere cortesemente dei chiarimenti riguardo la presentazione delle notifiche dopo il 09.03.2026: 1. se una notifica viene presentata dopo il 09.03 sul sitt verranno trasmesse alle autorità estere solo dopo il 21 maggio?

Risposta: Sì

162. Domanda: Inoltre, si richiede di sapere se una notifica presentata prima del 09.03 debba già riportare il nuovo numero IT2526XXXXXX.

Risposta: No.

163. Domanda: Per la codifica del numero di notifica per presentazione post 09/03: in caso in cui il numero di notifica è stato richiesto e assegnato nel 2025 (o prima) la codifica corretta sarebbe IT2525XXXXX.

Risposta: No, sempre IT2526 XXXXXX